



# COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE Num. 25

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TOSAP PER L'ANNO 2018.

L'anno DUEMILADICHIOTTO addì VENTITRE del mese di MARZO alle ore 10,00 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale nelle forme di legge. All'appello risultano

**presenti:**

ON. ETTORE LIGUORI ..... SINDACO  
ARCH. ANTONIO GRECO ..... ASSESSORE

---

**assenti:** DOTT. SERGIO DI BLASI

---

Assessori Presenti N°. 2

Assessori Assenti N°.

1

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Faracchio, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO On. ETTORE LIGUORI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

---



# COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Determinazione tariffe TOSAP per l'anno 2018.

### IL SINDACO

Visti:

- a) l'art. 54 del D.Lgs. 446/1997, il quale prescrive che il Comune approvi le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
- b) l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. 448/2001, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 (finanziaria 2007), che recita: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

Visto l'art. 172 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), il quale elenca i documenti che devono essere allegati al bilancio di previsione e, alla lett. e) del comma 1, dispone che tra questi debbano figurare le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Visti:

- a) il capo II del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i., che disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b) l'art. 1, comma 172, lett. b) della L. 296/2006 (finanziaria per il 2007), che ha abrogato l'art. 51 commi 1, 2, 2-bis, 3 e 6, nonché l'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 507/1993;

Considerato che il gettito della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2017, quale risulta dai dati di bilancio definitivamente assestati, è pari a € 18.804,13;

Visto l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, il quale ha sospeso, per gli anni 2016, 2017 e 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predisposto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il disposto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che:

- il Comune può unicamente variare in riduzione le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- sono fatti salvi gli adeguamenti automatici delle tariffe derivanti dal passaggio di classe;

Analizzato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e verificata la necessità, nell'ambito delle politiche di bilancio e degli indirizzi espressi dall'Amministrazione Comunale, di confermare per l'anno 2018 le stesse tariffe stabilite per l'anno 2017;

Quantificato in € 18.804,13 il gettito della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche derivante dall'applicazione delle tariffe così come sopra determinate;

Visti:

- il D.M. 29 novembre 2017 (in G.U. 6 dicembre 2017 n. 285), che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali per l'esercizio 2018/2020;
- il D.M. 9 febbraio 2018 (in G.U. 15 febbraio 2018 n. 38), che ha differito al 31 marzo 2018 il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali per l'esercizio 2018/2020;

Acquisiti in merito alla presente proposta di deliberazione i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Settore competente, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;


#### **PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE**

- 1) Di fare proprie le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;
- 2) Di **confermare**, per l'anno 2018, le tariffe vigenti nell'anno 2017 in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- 3) Di **dare atto** del rispetto dell'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, inerente la sospensione dell'efficacia, per gli anni 2016, 2017 e 2018, delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di aliquote o tariffe dei tributi locali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015;

- 4) Di dare atto che il gettito previsto per l'anno 2018 derivante dall'applicazione delle tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è quantificato in € 20.000,00 e che sarà iscritto nel bilancio di previsione finanziario come segue:

Bilancio di previsione finanziario 2018/2020		Descrizione	Importo
Classificazione	Capitolo		
1.101.52	1022	Tassa occupazione spazi e aree	€ 20.000,00
<b>Totale</b>			<b>€ 20.000,00</b>

- 5) Di inviare la deliberazione relativa alla presente proposta, entro trenta giorni dalla adozione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 57 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche e integrazioni;
- 6) Di trasmettere telematicamente la deliberazione relativa alla presente proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro trenta giorni dalla data di esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e delle note del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012 e prot. n. 24674/2013 del 11 novembre 2013;
- 7) Di allegare copia della deliberazione medesima al bilancio di previsione finanziario 2018/2020, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- 8) Di dichiarare la deliberazione stessa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.



Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49 e art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**



Parere di regolarità contabile inerente la verifica degli effetti diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente (art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**



## **LA GIUNTA COMUNALE**

**Vista** l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Ritenuta** la proposta meritevole di approvazione;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

## **DELIBERA**


Di **approvare** l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “*Servizi pubblici a domanda individuale. Determinazione delle tariffe e contribuzioni ed individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione per l'anno 2018*”, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di **dichiarare**, con separata ed analoga votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto



**IL SINDACO**  
con Etore Liguori



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott.ssa Francesca Faracchio

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi (*art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000*).

Dalla Residenza Municipale, 26.03.2018



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott.ssa Francesca Faracchio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23.03.2018

- Perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, 26.03.2018



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott.ssa Francesca Faracchio

In data 26.03.2018 viene data comunicazione del presente verbale ai Sigg. Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Dalla residenza Municipale, 26.03.2018



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott.ssa Francesca Faracchio